

COMUNE DI LONGANO

REGIONE MOLISE

PROVINCIA DI ISERNIA

C.a.p. 86090 - Part.Iva 00069890945 - Tel- 0865-57135 - Fax 0865 57113 - E-mail pm.longano@virgilio.it
P.e.c.: comune.longano@pec.it

AREA IV SERVIZIO VIGILANZA UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

Prot. n. 1807/2022

Longano, lì 13/05/2022

ORDINANZA N. 2/2022

OGGETTO: Piazza G. Veneziale – Istituzione divieto di sosta permanente fuori dagli appositi spazi.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

che sono stati effettuati importanti interventi di riqualificazione della Piazza G. Veneziale, con la posa in opera di aiuole, la installazione di panchine e la implementazione dell'impianto di illuminazione;

che si è proceduto al rifacimento ed all'aggiornamento della segnaletica stradale orizzontale e verticale, per regolarizzare e disciplinare il transito e la sosta all'interno della Piazza stessa;

RITENUTO necessario, al fine di evitare che l'area di cui trattasi, sia adibita a mero spazio di sosta per i veicoli, impedendo alla cittadinanza di utilizzare la zona centrale del paese anche quale centro di incontro ed aggregazione, nonché di usufruire delle strutture e del nuovo arredamento urbano presente in loco, di disciplinare la sosta all'interno della Piazza, consentendo la stessa solamente negli spazi (numerosi) all'uopo destinati ed individuati da apposita segnaletica orizzontale, con esclusione di qualsivoglia altro spazio;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;

PER MOTIVI attinenti alla tutela del patrimonio stradale e per esigenze di carattere tecnico;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa,

E' istituito il divieto di sosta permanente (ore 0:00 – 24:00) al di fuori dagli appositi spazi opportunamente indicati dalla segnaletica orizzontale, all'interno della Piazza G. Veneziale.

DISPONE

Che sia apposta all'ingresso della Piazza, specifica segnaletica verticale idonea a rendere nota la presenza del divieto.

AVVISA

Che, in caso di inosservanza del divieto istituito, sarà applicata al contravventore la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 157 del Codice della Strada.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7/8/1990, n. 241, avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6/12/1971, n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompletezza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Campobasso:

In Relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla approvazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è l'Ufficio di Polizia Municipale.

Il Responsabile del Servizio
(Mar. Magg. Bernardo Cetrone)

